

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 — ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Commissione

(Causa C-615/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Articolo 8 — Eccezione al diritto di accesso — Tutela dei dati personali — Nozione di «dati personali» — Condizioni di un trasferimento di dati personali — Nome dell'autore di ogni osservazione in merito a un progetto di orientamento dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) riguardante la documentazione scientifica da allegare alle richieste di autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari — Diniego di accesso)

(2015/C 311/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken e C. Pintado, agenti, assistiti da R. Van der Hout, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: B. Martenczuk e L. Pignataro-Nolin, agenti)

Interveniente a sostegno delle altre parti nel procedimento: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: A. Buchta e M. Pérez Asinari, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea ClientEarth e PAN Europe/EFSA (T-214/11, EU:T:2013:483) è annullata.
- 2) La decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 12 dicembre 2011 è annullata.
- 3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ClientEarth e dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) nell'ambito del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado.
- 4) La Commissione europea sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.
- 5) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporta le proprie spese relative al procedimento di impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.